COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 863

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 863

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori RUSSO SALVATORE e altri: Nuove norme per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2353). 864

PRESIDENTE 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870
LOZZA, *Relatore* 864, 865, 866, 867, 868, 869
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 864, 865, 868, 869, 870
GUI 866, 868, 869
FRANCESCHINI FRANCESCO. . . 866, 868, 869
DE TOTTO 867, 869, 870
MARZANO 867
MALAGUGINI 868
NATTA 869

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2368-*B*) 870

PRESIDENTE 870, 871, 876, 878
BADALONI MARIA, *Relatore* 870, 876
SCIORILLI-BORRELLI. 871
COLASANTO 871
BUZZI 872
MALAGUGINI 872
LOZZA 873, 874
GUI 873, 875
SAVIO EMANUELA 874
FABRIANI 874
PITZALIS 874
NATTA 874, 875
ERMINI 875
DI GIACOMO 875, 876
DE TOTTO 876
NICOSIA 876
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 877

Votazione segreta:

PRESIDENTE 879

La seduta comincia alle 9,20.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scalia Vito.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Basile Guido e Scalia Vito sono rispettivamente sostituiti dai deputati Di Giacomo e Colasanto.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: Nuove norme per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: « Nuove norme per la formazione delle graduatorie per la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado », approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta, al momento di passare all'esame degli articoli, la discussione fu rinviata per consentire la presentazione di emendamenti.

LOZZA, *Relatore*. Diversamente dall'avviso da me manifestato, la maggioranza della Commissione si è espressa per il ritorno al testo originario della proposta Russo. Abbiamo concordato con l'onorevole Franceschini un nuovo testo della proposta, che ne ripristina l'iniziale contenuto, migliorandone la forma. A questo testo concordato, tuttavia, desidero far seguire una proposta per un ulteriore emendamento, che ha lo scopo di poter comprendere e sistemare coloro che hanno avuto la votazione di esame per poter vincere i concorsi 4° avviamento e 5° avviamento. Dico di cosa si tratta: sono concorsi per l'insegnamento delle materie agrarie e tecniche e per i posti di direttori. Per questi concorsi, però, all'articolo 2 del decreto del 1932, e in avanti, sono sempre stati richiesti cinque anni dal conseguimento della laurea. Giunti al periodo del conflitto non si è tenuto conto di chi tralasciava gli studi e li riprendeva dopo la guerra, non si sono date facilitazioni per i combattenti (per esempio tre anni) e nel bando di concorso del 1951 viene ad essere ripresa la stessa dizione, meccanicamente, anche se non sono rimasti questi posti del concorso. La situazione di fatto è questa: che i posti rimasti scoperti dopo la sistemazione dei vincitori per il 4° avviamento, scuole agrarie, sono 150; i candidati che risultano abilitati con almeno 7 decimi, compresi coloro che sono stati colpiti dalla citata disposizione di cui all'articolo 2 del decreto 22 febbraio 1953, sono 65. Per il concorso 5° avviamento, scuola a tipo industriale, i posti rimasti scoperti, dopo la sistemazione dei vincitori, risultano 136; i candidati che risultano abilitati con almeno 7 decimi, compresi coloro che sono stati colpiti dalla predetta disposizione, sono 54.

Da tali dati si desume che, pur conferendo i posti rimasti vacanti dopo i concorsi di cui si è detto, rimarrebbero ancora scoperti 85 posti del primo concorso e 82 del secondo.

Quindi noi verremmo a sanare una situazione e rettificare una disposizione, il che aiuterebbe davvero a sistemare la scuola. Secondo me dovremmo risolvere il problema adesso. Quando il Senato ha affrontato il problema si è accorto della carenza, ma non aveva elementi per poterlo risolvere. La direzione tecnica, evidentemente, è favorevole, almeno io ritengo, perché si viene a sistemare, con personale idoneo, la situazione scolastica. Secondo me, possiamo inserire un inciso all'articolo 1 per poter risolvere la questione.

Si tratta di elementi che hanno potuto partecipare al concorso e sono rimasti nella stessa graduatoria, ma a loro non è stata assegnata una cattedra.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma su quali presupposti hanno potuto far accogliere la loro domanda, se mancava una delle condizioni richieste? Perché, infatti, quello è un concorso della direzione. Quindi stando alla legge, non avrebbero potuto, questi elementi, presentarsi al concorso.

LOZZA, *Relatore*. Per la sola abilitazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sento ora di questo emendamento. Non ho ancora un parere fondato da parte degli uffici, ma un parere mi sembra io posso darlo sul significato, diciamo così, giuridico, di questa norma. Noi qui finiremmo per far vincere un concorso a gente che il concorso non lo ha nemmeno fatto, perché in effetti non vi hanno partecipato. Altri, che potevano avere eguale titolo e forse anche maggiore, più fiduciosi anche nella stabilità degli ordinamenti giuridici, hanno rinunciato a fare quel concorso, perché sapevano che esso esigeva una condizione che essi non avevano. Adesso noi trasformiamo quella che è stata una semplice prova di abilitazione in concorso e glielo facciamo vincere! Questa mi sembra invero una cosa molto grave.

In secondo luogo, per gli altri, abbassiamo sì il minimo a 7 decimi nei soli esami, però di fatto rimane ancora una situazione in piedi abbastanza valida. Perché, in realtà, non è che noi diamo a tutti la cattedra, perché hanno avuto 7 decimi in prova di esame, ma a coloro

di questi che rientrano nei concorsi. Quindi si opera una ulteriore selezione di quelli che vanno a posto rispetto a quelli che non hanno eguale trattamento.

In terzo luogo, si tratta qui di posti direttivi, non solo di insegnamento. Ora, che questo strappo lo si possa fare qui per la prima volta, per degli incarichi direttivi, trovo difficile, pur riconoscendo che sarebbe opportuno che noi risolvessimo il problema. E mi pare che sarebbe più giusto che, a questo proposito, si lasciassero a disposizione i posti per concorsi futuri, validi per tutti. Io infatti non ricoprirei i posti adesso, dandoli a insegnanti, pur di valore, indubbiamente, ma che non hanno nemmeno fatto il concorso e che si trovavano per puro caso in una situazione di favore rispetto agli altri che non si sono presentati prima. È mio dovere far presente questa situazione. Capisco che vi sono anche buone ragioni per coprire i posti, ma sarebbe ancora una volta una anormalità che va oltre anche ai limiti che abbiamo raggiunto finora, senza una ragione sufficientemente valida. Perché è evidente che, con il prossimo concorso, e ancora prima che si faccia, altri potrebbero chiederci la stessa cosa. Pregherei quindi la Commissione di non accogliere l'emendamento e, anzi, il presentatore di non insistere.

LOZZA, *Relatore*. Mi rendo conto, come in passato, delle difficoltà di ordine giuridico. Però il problema c'è e dovrebbe essere sanato. Orbene, come possiamo risolverlo? Secondo me non vi è difficoltà ad inserire una modifica. È questa una legge da sistemare e la si sistema. Però potremmo anche, come ho già chiesto altra volta, prendere un provvedimento speciale inerente o ad un concorso per titoli oppure ad un concorso per esame e titoli. È comunque un problema aperto. Lo stato giuridico non andrà più a riprendere questo problema. Non risolvendolo, ottimi elementi giovani, combattenti, verrebbero ad essere danneggiati proprio per una situazione che è rimasta senza modifiche, mentre tutto si è modificato. E questo vale per altri elementi, quelli dell'istruzione artistica.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potrei impegnarmi per un provvedimento a parte per questa particolare categoria.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Lozza di non insistere, perché la cosa sarebbe enorme. Il Governo si impegna a studiare il problema e vedere se è possibile fare un concorso.

LOZZA, *Relatore*. Non insisteremo, tuttavia restiamo favorevoli a risolvere il problema dei partecipanti al concorso del quarto e quinto avviamento. Non presenteremo, quindi, ordini del giorno, perché ci basta la parola del Governo. Il Governo troverà, d'altra parte, favorevoli gli uffici del Ministero, perché si tratta di elementi giovani, validi e capaci.

Avevo un ultimo emendamento da avanzare. Come avevo fatto constatare nella mia relazione, con la legge Segni 26 febbraio 1955, n. 63, non si erano dati tutti i posti disponibili, perché alla graduatoria non si era dato scorrimento completo. Desidero qui portare un esempio: per la legge Segni, una stessa candidata, una stessa concorrente, poteva avere il posto per l'economia domestica e lingue. Nominata per la prima, accetta; alcuni giorni dopo è nominata per lingue e accetta, lasciando il posto di economia domestica.

Ed allora, se noi deliberassimo che la presente legge si applica anche ai concorsi banditi nel 1951 per i posti non assegnati in base alla legge 26 febbraio 1955, n. 63, raggiungeremmo questo risultato. Ci sono i ricorsi davanti al Consiglio di Stato. Si può anche attendere che questo ultimo si pronunci; però i casi esistono e quindi noi potremmo così sanare tutta la situazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo del Senato:

« Per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, le Commissioni, al termine delle operazioni di esame, compilano:

una graduatoria dei vincitori;

una graduatoria degli ex combattenti e categorie assimilate;

una graduatoria suppletiva di coloro che, pur essendo nelle condizioni di cui al comma seguente, non rientrano nel numero dei posti messi a concorso.

Per essere inclusi in tali graduatorie i concorrenti devono aver riportato una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ognuna di esse.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione include in ordine di merito tanti concorrenti quanti sono i posti messi a concorso, tenute presenti le riserve in favore degli invalidi previste dalle leggi vigenti.

Nella graduatoria degli ex combattenti vengono inclusi in ordine di merito, e senza limite di posti, agli effetti della nomina in ruolo, i candidati che si trovino nelle condi-

zioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 e successive estensioni e modificazioni, che non siano inclusi nella graduatoria dei vincitori.

Nella graduatoria suppletiva sono iscritti in ordine di merito tutti gli altri concorrenti che non siano compresi nella graduatoria dei vincitori né in quella degli ex combattenti. Essi potranno essere nominati nel solo caso che, per rinunzia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e sempreché gli ex combattenti compresi nella relativa graduatoria possano essere sistemati in altri posti disponibili.

Qualora alcuni dei posti messi a concorso si rendano disponibili dopo il 1° ottobre per la mancata assunzione del servizio da parte di vincitori o per altra causa che si verifichi entro il 31 dicembre, la surrogazione di questi ultimi con i concorrenti compresi nella graduatoria degli ex combattenti ed eventualmente con quelli compresi nella graduatoria suppletiva non potrà essere disposta che dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli iscritti nella graduatoria suppletiva, che non conseguano la nomina nei casi previsti dal precedente comma, non hanno alcun titolo per essere assunti in ruolo ».

Gli onorevoli Romanato, Francesco Franceschini e Lozza hanno presentato un emendamento, interamente sostitutivo di questo articolo, che assorbe anche l'articolo 2. Ne do lettura:

« Nei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole ed i corsi di avviamento professionale, banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di 70/100, saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che, nei concorsi medesimi, abbiano riportato una media di 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse.

Per posti non ricoperti si intendono anche quelli che non siano coperti per rinuncia, decadenza o altra causa ».

GUI. Questa operazione può intervenire fino a quando?

PRESIDENTE. Si applica al concorso 23 maggio 1953. Solo dal 1953.

FRANCESCHINI FRANCESCO. È evidente che questa situazione può valere fino a un nuovo concorso che intervenga a chiudere la partita del 1953. Ed è per questo che io esprimo la mia preoccupazione circa l'estensione della norma dell'emendamento ai concorsi del 1951, in quanto i concorsi del 1953 hanno chiuso il concorso del 1951. Con un altro concorso, veniamo, in fondo, a mettere le mani ancor più gravemente su concorsi già espletati, esauriti e superati dal concorso del 1953.

Questa è la sola mia preoccupazione.

Quindi io direi di non insistere per i concorsi banditi nel 1951 e di limitarci soltanto a quelli banditi nel 1953, accontentandoci di questo emendamento sostitutivo della legge Russo. Aggiungo che vorrei presentare un ordine del giorno, molto breve, per spiegare in qualche modo le ragioni che ci hanno imposto di emendare sostanzialmente la legge Russo e per chiedere al Ministero che si impegni a introdurre, nella prossima legge sullo stato giuridico, quegli emendamenti al sistema dei concorsi per le scuole medie che si sono resi necessari in base alle esperienze. L'ordine del giorno dice:

« La VI Commissione (Istruzione) della Camera, in considerazione che tutta la materia dei concorsi scuole medie esige una nuova e definitiva sistemazione, che tenga conto sia delle obiettive condizioni di serietà nella assegnazione dei posti di ruolo, sia del diritto dei singoli concorrenti a tutte le cattedre disponibili per ciascun concorso, chiede al Ministro della pubblica istruzione che nel provvedimento per lo stato giuridico degli insegnanti, di prossima presentazione alle Camere, trovi posto un'accurata revisione della materia in causa, allo scopo di eliminare tutti quegli inconvenienti che sono emersi dalle esperienze finora compiute ».

LOZZA, *Relatore*. Come si fa ad inserire in uno stato giuridico disposizioni particolari?

FRANCESCHINI FRANCESCO. Se ne occupa ed è giusto, perché è bene che l'insegnante che si accinge ad entrare nei ruoli dello Stato sappia benissimo come dovrà essere fatto il concorso che dovrà dargli la sistemazione nei ruoli. È una sede che mi pare accettabile e si risparmierebbe al Ministero la formulazione di una legge a sé stante.

PRESIDENTE. Ci sono due emendamenti dell'onorevole Marzano e due dell'onorevole De Totto.

Do lettura del primo emendamento aggiuntivo all'articolo 1 dell'onorevole Marzano:

« Coloro che, già in possesso di idoneità specifica, partecipando al concorso cui si riferiscono le cattedre da assegnare, hanno su-

perato, comunque, le prove di esame, indipendentemente dal voto limite di 7/10, hanno la precedenza nell'assegnazione delle cattedre residue rispetto agli aspiranti non idonei ».

Do lettura del secondo emendamento dell'onorevole Marzano consistente in un articolo aggiuntivo:

« In deroga transitoria al disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1953, verranno inclusi nelle graduatorie previste dall'articolo 1 della presente legge coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate nel secondo comma del citato articolo 1, abbiano conseguito, almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, il titolo di studio, in base al quale sono stati ammessi al concorso ».

Do lettura del primo emendamento presentato dal'onorevole De Totto, che risulta identico al secondo emendamento dell'onorevole Marzano:

« In deroga transitoria al disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1953, verranno inclusi nelle graduatorie previste dall'articolo 1 della presente legge coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate nel secondo comma del citato articolo 1, abbiano conseguito, almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente legge , il titolo di studio, in base al quale sono stati ammessi al concorso ».

Do lettura del secondo emendamento presentato dall'onorevole De Totto in via subordinata:

« Nelle stesse graduatorie dei vincitori nei concorsi a posti direttivi nelle scuole di avviamento, saranno inclusi, prescindendo dalla limitazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1953, e sempre che abbiano superato le prove di esame di concorso con una votazione di almeno sette decimi, i mutilati ed invalidi di guerra, gli ex combattenti e reduci ».

LOZZA, *Relatore*. Sono in sostanza la stessa cosa, perché il secondo articolo del decreto 22 maggio 1953 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, supplemento 125, all'ultimo comma portava che « ai concorsi a tali posti indetti per le scuole di avviamento al lavoro, coloro che da meno di 5 anni abbiano conseguito il titolo di studio, sono ammessi al solo fine del conseguimento della abilitazione ».

La risposta data dall'onorevole Sottosegretario e l'impegno che si è assunto, si riferiscono all'emendamento da me presentato che riassume ed assorbe quelli degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Allora, l'onorevole Marzano e l'onorevole De Totto rinunciano?

DE TOTTO. Insisterei perché l'essenza di questo emendamento fosse compresa nella legge che noi stiamo discutendo. Che non si arrivi, cioè, come è stato proposto, a disposizioni di carattere particolare, che non si sa poi né quando né come verranno. Quindi pregherei l'onorevole Lozza che, tutti insieme, si insista su questo emendamento. Non mi sembra che sia d'altra parte cosa che tuteli l'interesse di coloro che vogliamo difendere, rimandare la questione.

LOZZA, *Relatore*. Se si trova una soluzione, sarei volentieri il primo ad aderire. Ma invero trasferiamo un'abilitazione sul piano di una vincita di concorso. Sono d'accordo pure io nel merito, dato che si tratta di giovani di valore che sono stati danneggiati dalla guerra. Infatti per ben due volte ho chiesto di risolvere la questione. Ma qui ho bisogno, per questo, dell'accordo. Voglio arrivare definitivamente in porto. Sarò più persuaso se mi si dice che con un altro provvedimento particolare si penserà a risolvere la questione, che non vedere la legge in esame non andare avanti. Questo non è senso di fiducia nel Governo, lo dico dal mio punto di vista di oppositore: la nota di sfiducia c'è; ma non voglio fare una cosa bella che non vada mai alla fine.

PRESIDENTE. I singoli membri della Commissione sono sempre liberi di prendere una iniziativa parlamentare. Però, se l'emendamento non fosse qui approvato, va da sé che non si potrebbe poi prendere l'iniziativa stessa.

DE TOTTO. Non insisto sugli emendamenti, che considero una raccomandazione.

MARZANO. Anch'io non insisto.

LOZZA, *Relatore*. Io tengo conto di quanto ha detto qui l'onorevole Scaglia, sia come membro del Governo sia come uomo di esperienza, il quale sa tener fede alla parola data. Comunque rimane sempre alla Commissione lo strumento della sua iniziativa. Ed è chiaro che la proposta di legge, che eventualmente venisse su questa materia in mancanza di iniziativa da parte del Governo, avrebbe un trattamento che terrebbe conto degli apprezzamenti espressi in questa occasione.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione, l'emendamento Romanato, Franceschini e Lozza, sostitutivo dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

In conseguenza di questa votazione, l'articolo 2 della proposta di legge resta assorbito dall'emendamento testé approvato.

Passiamo all'articolo 3, diventato articolo 2:

« Limitatamente ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, nei riguardi dei candidati che nelle prove d'esame hanno riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi e per i posti rimasti scoperti in seguito all'applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63, si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 1 della presente legge ».

GUI. L'onorevole Franceschini ha assicurato poc'anzi che il concorso del 1951 deve considerarsi concluso, perché nel 1953 sono state messe a concorso anche le cattedre che il predetto concorso del 1951 aveva lasciato scoperte.

Desidero sentire in proposito il parere del Governo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso, innanzitutto, confermare che, all'atto del censimento delle cattedre disponibili per la sistemazione degli idonei, si è tenuto conto anche delle cattedre rimaste scoperte a causa dell'interpretazione restrittiva delle norme relative al concorso del 1951.

In secondo luogo, debbo osservare che i partecipanti al concorso del 1951, i quali ottennero un buon posto in quella graduatoria, quasi certamente presero parte al concorso del 1953 ed è, quindi, presumibile che, dato il maggior numero di posti messi a concorso, essi lo abbiano vinto.

Infine, essendo pendenti dinanzi al Consiglio di Stato taluni ricorsi contro l'interpretazione restrittiva delle norme relative al concorso del 1951, mi pare che non sia opportuno interferire legislativamente in una materia che, allo stato attuale, è oggetto di giudizio.

Aggiungerò, inoltre, che, in sede di discussione presso la Commissione del Senato, il Governo ebbe ad esprimere parere contrario, del quale la Commissione stessa non tenne conto: oggi, il Governo non ha che da ribadire tale parere contrario all'applicazione restrittiva della norma.

LOZZA, *Relatore*. Io sono dell'avviso che l'articolo 3 della proposta di legge debba essere mantenuto; un eventuale riferimento alla legge Segni non è giustificato, perché, a quell'epoca, il problema non è stato visto in tutta la sua estensione. D'altra parte, non si tratta di un numero eccessivo di posti: al massimo saranno una ventina.

MALAGUGINI. Dato che gli interessati, pochi o molti che siano, dopo l'avvenuta approvazione da parte del Senato, hanno fatto affidamento sulla legge, mi sembra che non sia proprio il caso di negare il nostro voto.

GUI. Per questo motivo avevo chiesto al Governo di conoscere se ciò creasse veramente inconvenienti. A me pare che l'unico inconveniente consisterebbe nella interferenza nella decisione del Consiglio di Stato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è soltanto quello l'inconveniente: bisogna anche pensare che si va a tirar fuori una questione che dovrebbe considerarsi già superata dall'espletamento di un altro concorso! E, come ho già detto, all'atto del bando del concorso del 1953 si è tenuto conto dei posti vacanti. Che adesso se ne siano resi vacanti degli altri per l'aumento delle classi o per collocamenti a riposo, è un'altra questione. Comunque, quei posti sono stati tenuti presenti e calcolati quando fu predisposto il disegno di legge per gli idonei.

GUI. Ma quei posti sono stati inclusi nel bando di concorso del 1953?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potrei rispondere senz'altro affermativamente, perché, quando quel concorso fu bandito, si fece un calcolo approssimativo delle vacanze in atto e si misero a concorso molte più cattedre di quelle disponibili: per talune categorie si trattò di centinaia di cattedre in più.

Quando, poi, si fece il provvedimento per gli idonei, si fece un calcolo più rigoroso e certamente si tenne conto delle vacanze risultanti dopo l'espletamento del concorso del 1951. È chiaro, comunque, che ciò non vuol dire che attualmente non vi siano vacanze.

PRESIDENTE. La realtà è che, a prescindere da qualsiasi computo fatto nel 1953, oggi cattedre disponibili ve ne sono.

GUI. Se il Consiglio di Stato darà ragione ai ricorrenti, si renderà necessario reperire delle cattedre, evidentemente.

PRESIDENTE. La mia opinione è che noi dobbiamo, in questa legge, includere i candidati ai concorsi del 1951.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Allora bisognerebbe modificare il testo dell'articolo 3, nel seguente modo:

« Le norme del precedente articolo si applicano anche ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, nei riguardi dei candidati che nelle prove d'esame hanno

riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi, limitatamente ai posti rimasti scoperti in seguito all'applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63 ».

LOZZA, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, diventato 2, nel testo ora proposto.

(*È approvato*).

DE TOTTO. Dichiaro di essere favorevole al nuovo testo, però sono costretto a presentare il seguente ordine del giorno, che ritengo possa essere approvato da tutti:

« La VI Commissione (Istruzione) della Camera, interprete della viva attesa nel mondo della scuola per le nuove norme per la formazione delle graduatorie e la nomina di vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie d'ogni ordine e grado, impegna il Governo a far suo lo spirito informatore del testo, trasmesso dal Senato, della proposta di legge n. 2353, per trasformarlo, con le eventuali modifiche, in disegno di legge da presentarsi e da approvarsi come norma permanente ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Anch'io presento un ordine del giorno. Ne do nuovamente lettura:

« La VI Commissione (Istruzione) della Camera, in considerazione che tutta la materia dei concorsi scuole medie esige una nuova e definitiva sistemazione, che tenga conto sia delle obiettive condizioni di serietà dell'assegnazione dei posti di ruolo, sia del diritto dei singoli concorrenti a tutte le cattedre disponibili per ciascun concorso, chiede al Ministro della pubblica istruzione che nel provvedimento per lo stato giuridico degli insegnanti, di prossima presentazione alle Camere, trovi posto un'accurata revisione della materia in causa ,allo scopo di eliminare tutti quegli inconvenienti che sono emersi dalle esperienze finora compiute ».

È evidente che noi non possiamo raccomandare al Governo di fare qualcosa che abbiamo già respinto: ora, invitare il Governo — secondo l'ordine del giorno De Totto — a presentare una legge che ricalchi quella Russo, da noi respinta, mi sembra per lo meno una incongruenza.

GUI. Noi accettiamo il testo così emendato, perché riteniamo che, in questo modo, si possa provvedere per coloro i quali non son potuti entrare nei ruoli negli ultimi concorsi; lo accettiamo anche perché riteniamo che non si pregiudica una sistemazione organica della materia dei concorsi.

Per questi motivi siamo anche favorevoli all'ordine del giorno Franceschini, il quale rispecchia esattamente la ragione per la quale la nostra parte non volle votare l'articolo 1 di questa legge: ragione consistente non già nel principio, ivi sancito, dei sette decimi, bensì nel principio della graduatoria dei combattenti — cioè nel modo come era congegnata — e nel principio della graduatoria suppletiva.

A noi pare che la materia riguardante i concorsi debba essere riesaminata interamente, tenendo conto non soltanto dei problemi che sono affiorati in questa discussione, ma anche di altri problemi, ugualmente connessi con la materia dei concorsi, che sono stati soltanto accennati.

È evidente che, se l'ordine del giorno Franceschini sarà approvato, implicitamente dovrà considerarsi decaduto l'ordine del giorno De Totto.

NATTA. Noi saremmo stati favorevoli all'approvazione del testo pervenutoci dal Senato e abbiamo fatto il possibile perché così avvenisse. Al termine della discussione, dobbiamo dire che noi non siamo persuasi degli argomenti e della posizione assunta dalla maggioranza e dal Governo.

È chiaro però che noi voteremo ugualmente la legge nella nuova formulazione, perché non abbiamo obiezioni di principio da sollevare.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno che sono stati proposti, noi ci asterremo dalla votazione, perché riteniamo che il problema dei concorsi non possa essere visto nel quadro dello stato giuridico, anche se riteniamo che il problema debba essere affrontato: e lo riteniamo tanto da essere favorevoli alla proposta Russo nel testo pervenutoci dal Senato.

Prendiamo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario — e insistiamo — per quanto riguarda il problema dei concorsi 4° avviamento e 5° avviamento.

DE TOTTO. Insisto sul mio ordine del giorno, perché penso che esso potrebbe essere accettato almeno da una parte della Commissione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi pare, dopo il voto della Commissione sul nuovo testo, di dovere aggiungere altro senza cadere in contradizione con quanto la Commissione stessa ha sancito col suo voto.

Pertanto, accetto l'ordine del giorno Franceschini e non quello dell'onorevole De Totto, più che altro perché lo ritengo superfluo.

DE TOTTO. Mi astengo dalla votazione dell'ordine del giorno Franceschini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Franceschini, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

DE TOTTO. Insisto perché il Sottosegretario voglia accogliere il mio ordine del giorno.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ne accetto lo spirito, integrato e interpretato dal voto precedente della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno De Totto.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2368-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, questo disegno di legge è stato da noi approvato nella seduta del 20 luglio 1956, ora ritorna al nostro esame per alcune modifiche apportatevi dalla VI Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Maria Badaloni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BADALONI MARIA, *Relatore*. Per quanto riguarda la relazione generale, mi rimetto a quanto esposi in occasione della prima discussione, che si è svolta in questa Commissione, intorno al disegno di legge. Oggi mi pare opportuno, però, ricordare tre rilievi che è necessario tenere sempre presenti: la funzione del direttore didattico nella scuola elementare, che, relativamente all'ambiente in cui si svolge, è di grande importanza, perché non è soltanto amministrativa, ma anche di natura pedagogica e didattica: egli, attualmente, dirige e coordina fino a 180 classi; il concorso per direttore didattico è diverso dagli altri concorsi, perché non immette in ruolo una persona che è sprovvista di un posto: chi vi partecipa è già di ruolo; è un concorso difficilissimo, perché al posto di direttore didattico aspira una categoria numerosissima, quella dei maestri, che non ha altre possibilità di carriera.

Questi tre rilievi io ebbi a fare in occasione della prima discussione avvenuta su questo provvedimento ed oggi desidero ricordarli, perché hanno un'importanza determinante ai fini della valutazione del disegno di legge.

La VI Commissione permanente del Senato ha modificato sostanzialmente il provvedimento in tre punti.

La prima modifica, di carattere puramente formale, che consiste nella divisione in due del primo comma, può essere accettata. Il Senato, infatti, ha elencato in un comma a parte — il secondo — i titoli di studio che dànno diritto alla partecipazione al concorso, indicando, invece, nel primo comma gli altri titoli necessari: e ha modificato questi ultimi, stabilendo che, nel caso di ex combattenti, l'incarico minimo di direttore didattico richiesto è ridotto a due anni scolastici, invece dei tre anni richiesti per gli altri: e anche questa modifica accetto e ritengo che possa essere da tutti accettata.

Dove, invece, il giudizio cambia è nel secondo comma, che, come ho detto dianzi, è stato stralciato dall'originario primo comma. Ai titoli già da noi considerati per l'ammissione al concorso predetto, la VI Commissione del Senato ha ritenuto di aggiungere la laurea in giurisprudenza e quella in scienze politiche e sociali. Il Presidente della Commissione Istruzione del Senato ed altri membri di quella Commissione mi hanno informata sulle ragioni di quella modifica, che consisterebbero nell'analogia da essi ravvisata con il concorso per ispettore centrale. Io ho fatto notare — ed essi hanno convenuto — che la differenza fra le due funzioni è sostanziale: innanzitutto, la funzione del direttore didattico è scolastica, perché egli deve guidare e coordinare l'opera degli insegnanti, mentre quella dell'ispettore è anche funzione amministrativa, ciò che non è possibile per il concorso a direttore didattico. Questi sono i due rilievi essenziali, dai quali non si può in alcun modo prescindere e che giustificano la limitazione alle lauree da noi stabilite.

Infine, c'è da chiedersi, dal momento che hanno voluto includere altre lauree, perché non hanno considerato anche quelle in medicina, in lingue, in matematica, in scienze biologiche ?

Ma è evidente che il maestro, il quale, una volta compiuti gli studi medi, si indirizza verso tipi di laurea che non hanno attinenza con l'insegnamento, vuole allontanarsi dalla car-

riera pedagogica, e, se vi rimane, è perché non trova come sistemarsi altrove in posto di ruolo.

Per questi motivi, e anche per valorizzare i titoli specifici, d'accordo con alcuni senatori membri della Commissione Istruzione del Senato, io proporrei di ritornare, per questo comma, al testo già da noi approvato.

Il terzo comma è stato introdotto *ex novo* dal Senato: esso riguarda una facilitazione accordata ai concorrenti mutilati e invalidi di guerra, i quali possono essere ammessi al concorso, anche se sprovvisti di diploma di vigilanza scolastica o della laurea, purché abbiano conseguito, in ciascuno dei sei anni di servizio, la qualifica di « ottimo ». A questo proposito, debbo richiamarmi ai tre rilievi considerati in principio. Nel caso in esame si tratta di un concorso speciale e quindi, anche se si vuole accordare una facilitazione a mutilati e invalidi, non è certo questa la sede dove ciò può essere fatto. Eventualmente, questa potrebbe essere materia di carattere generale. Un diritto simile, inserito nel bando di questo concorso, assurgerebbe a palese in giustizia. Del resto, la categoria ha manifestato la sua ribellione a questo emendamento.

D'altra parte, mi pare che l'onorevole Colasanto si sia fatto promotore di una iniziativa del genere: ma essa può essere giustificata e approvata, perché la facilitazione sarebbe accordata in linea generale, in concorsi completi e non in concorsi speciali come quello in esame, dove già altre facilitazioni vengono accordate. Per i mutilati e gli invalidi, infatti, sono sufficienti due anni di incarico di direttore didattico, come per gli ex combattenti.

PRESIDENTE. A proposito dell'ultima osservazione dell'onorevole relatore, sono stato informato che, nel caso di soppressione del terzo comma, sarebbe necessario specificare, nel primo comma, che la stessa disposizione per gli ex combattenti vale anche per i mutilati e invalidi.

SCIORILLI BORRELLI. Nel complesso, noi siamo favorevoli al disegno di legge, anche se dobbiamo fare alcune osservazioni.

La prima riguarda il periodo entro il quale occorre aver ricoperto l'incarico di direttore didattico: noi proporremmo il riferimento alla data di pubblicazione del bando, anziché a quella del 30 settembre antecedente al bando stesso.

La seconda osservazione riguarda i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso. Io sono di diverso avviso dell'onorevole Badaloni: anzi, non mi rendo conto della esclusione di altre lauree, come quelle in matematica, in scienze naturali, ecc.: io mi augurerei l'inclusione di questi tipi di laurea per la evidente difficoltà, riscontrata nella scuola, per la mancanza di competenza specifica nelle materie scientifiche o anche in questioni che rivestano un certo carattere giuridico. Per queste ultime non è infrequente il caso di diverse valutazioni, per esempio, in materia disciplinare; io stesso ho avuto modo di constatarlo nel diverso giudizio espresso, rispettivamente, dai direttori di Ortona a mare e di Atessa.

A mio modo di vedere, la scuola dovrebbe aprire le sue porte a gente competente in materia giuridica, perché costoro possono sempre essere utili al miglior andamento della scuola stessa. Quindi, non solo io sarei favorevole al mantenimento dell'intero comma, ma vorrei anche estendere i tipi di laurea ammessi .

D'altra parte, la collega Badaloni sa bene che molti degli insegnanti di storia e filosofia negli istituti medi provengono dalle discipline giuridiche: ora, sarebbe ben strano che docenti di istituti magistrali o medi o, addirittura, universitari dovessero essere esclusi dalla partecipazione a un concorso per direttore didattico. Infine, essendo richiesta altresì la condizione che i partecipanti a tale concorso debbono avere esercitato la funzione di direttore didattico per un certo numero di anni, per giunta con risultati ottimi, proprio non vedo in qual modo potrebbe, poi, essere giustificata la esclusione. Ci sono fin troppe garanzie, mi pare ! Hanno l'abilitazione all'insegnamento e, in più, un grado di cultura che non costituisce un depauperamento, bensì un arricchimento della scuola.

Con queste osservazioni — che comportano due emendamenti — noi siamo favorevoli al disegno di legge.

COLASANTO. Questo provvedimento si ricollega a tutti gli altri provvedimenti di sistemazione degli studi, creati nel dopoguerra. È, del resto, evidente la necessità di sistemare taluni stati di fatto determinati da varie circostanze.

Debbo, tuttavia, osservare preliminarmente che tutti questi stati di fatto sono andati a vantaggio di elementi che, per una ragione o per l'altra, non hanno partecipato alla seconda guerra mondiale. I reduci della seconda guerra mondiale, a differenza dei reduci della prima guerra mondiale, al loro ritorno alla vita civile, hanno trovato tutti i posti occupati. Nel caso dei maestri reduci della seconda guerra mondiale, essi hanno po-

tuto partecipare solo al concorso del 1948: ma nessuno di loro aveva i 6 anni richiesti per poter aspirare ad un incarico: nessuno di essi, oggi, ha un incarico.

Ora, la proposta di legge dovuta alla mia iniziativa, alla quale ha fatto cenno l'onorevole Badaloni, potrebbe trovare posto in questo provvedimento come emendamento. Del resto, non si tratta di dare a costoro una sistemazione alla stessa stregua di quanto è stato fatto nell'altro dopoguerra o di quanto si è fatto per altre categorie in questo secondo dopoguerra: qui si tratta di partecipare a un regolare concorso, con prove scritte e orali!

Ora, senza dilungarmi troppo, io penso che proprio nella scuola taluni valori morali debbono essere valorizzati e messi in evidenza. Il Parlamento italiano deve dare prova di solidarietà e comprensione verso quanti, in caso di necessità, si sono sacrificati.

Perciò io propongo di aggiungere al terzo comma un emendamento per consentire ai laureati mutilati ed invalidi di guerra con sei anni di servizio di partecipare al concorso, dando così alla categoria una prova della nostra solidarietà.

In linea subordinata, vorrei che la Commisione si impegnasse ad approvare la mia proposta di legge che prevede un concorso, per titoli ed esami, fra ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra, per cento posti complessivamente.

BUZZI. Le obiezioni fatte dall'onorevole Sciorilli Borrelli incidono davvero sulla sostanza della questione al nostro esame. Noi non possiamo accettare quelle osservazioni senza accedere a un concetto profondamente diverso da quello che ispira l'istituzione stessa dei circoli didattici e delle direzioni didattiche. Il direttore didattico non è un amministratore della scuola; il direttore didattico esercita una funzione essenzialmente pedagogica e la parte disciplinare è soltanto inerente alla direzione pedagogica, che egli ha, del suo circolo e dei suoi maestri. Tanto è vero che le funzioni amministrative vengono sempre più limitate. L'aspirazione della scuola, del resto, tende a distinguere le due competenze.

Noi accettiamo la laurea della facoltà di lettere perché, fino a un certo tempo, questo tipo di laurea rappresentava, in mancanza della facoltà di magistero, il completamento degli studi magistrali: e lo stesso dicasi per la laurea in filosofia, che un tempo era congiunta a quella in pedagogia. Ma oggi dobbiamo considerare che il riferimento deve essere sempre fatto agli studi magistrali.

Perciò mi sembra che di fronte a questo provvedimento la nostra Commissione abbia l'opportunità di affermare un principio. Pertanto non possiamo noi, onorevole Sciorilli Borrelli, né accettare il concetto che la laurea possa essere intesa come un completamento della cultura del maestro, così da rendere più idoneo uno particolarmente versato nelle matematiche o nel diritto o nelle scienze politiche, perché questo ci porterebbe ad ammettere tutte le lauree e nessuna esclusa; né possiamo accettare l'altro concetto, che la laurea di per se stessa rappresenti soltanto un arricchimento generico della personalità. Quindi non è un apporto nelle materie che si insegnano nelle scuole che si esige dal direttore didattico, ma è una funzione specificamente pedagogica. D'altra parte gli aspetti marginali e funzionali del diritto sono tenuti presenti negli ordinamenti delle facoltà di magistero, in quanto è a tutti noto come la vigilanza didattica e la laurea in pedagogia considerino nei loro piani di studio corsi di legislazione scolastica. Quindi penso, onorevole Sciorilli Borrelli, che il suo pensiero possa essere riveduto, se ci si rifà ai caratteri essenziali e specifici delle funzioni.

Circa poi il fatto che questi abbiano esercitato l'incarico in questi anni, è argomento che ritengo possa essere valido ai fini di un riconoscimento con un punteggio specie in qualche esame, ma non può essere motivo di ammissibilità ad un concorso speciale e riservato.

MALAGUGINI. Sono 350 posti per circa 500 concorrenti!

BUZZI. No, 800. Comunque, io dico: ci sarà anche la responsabilità delle commissioni. Le perplessità dell'onorevole Malagugini sono state prima di tutto di carattere ministeriale.

Io dico, riconosciamo questi anni di incarico su un piano di punteggio per un concorso ordinario generale, ma non vi è motivo per farne oggetto di un concorso speciale e riservato, il che significa concorso con prove di esame, numero di posti limitati. Caso mai vi è una categoria che potrebbe invocare il concorso riservato, ma non il concorso speciale e questa è la categoria dei maestri sforniti di titolo universitario che hanno accettato l'incarico. Questa effettivamente potrebbe chiedere di fare un concorso particolare, cioè con prove di esame ordinarie, eguali a quelle previste ordinariamente, ma con un certo numero di posti riservati, in omaggio al fatto che hanno esercitato per lungo periodo l'attività della direzione didattica.

D'altra parte debbo far rilevare all'onorevole Colasanto che noi ci sentiamo assaliti (noi, dicevo, organizzatori di categoria), da persone che prospettano il problema della direzione didattica come un problema di vita. Non è di vita, perché oggi si può vivere anche facendo i maestri! Perciò le invocazioni di questo genere non possono essere assolutamente accolte.

LOZZA. Ci troviamo di fronte, signor Presidente, ad un testo che viene dal Senato e modifica il testo precedente da noi votato: quindi è evidente che eravamo d'accordo che il concorso si facesse sulla base della nostra votazione. Io ricordo che allora avevo chiesto solo il colloquio orale. Caduto l'emendamento, votai la legge. Mi sono quindi trovato d'accordo. Il Senato ha proposto alcune modifiche, ed allora noi dobbiamo in concreto vedere se possiamo accettare queste modificazioni. Secondo me il Senato ha discusso davanti ad alcuni dati di fatto, perché questa è una proposta riferita particolarmente a coloro i quali hanno l'incarico. Infatti tutti gli articoli hanno per fondamento il primo comma, che si riferisce a degli incaricati. L'incarico lo hanno ottenuto secondo le graduatorie e questo incarico lo tengono o da due anni o da tre anni. Pertanto i senatori hanno discusso tenendo presente questo presupposto: si parla di incaricati anche al terzo comma. I senatori poi si sono trovati di fronte a incaricati in possesso della laurea in giurisprudenza e in scienze politiche e sociali ed hanno valutato se potevano accoglierli in questo concorso speciale, e la valutazione è stata fatta in senso positivo.

Il terzo comma però si riferisce a mutilati e invalidi di guerra che non siano laureati. Ci si riferisce ad elementi che hanno l'incarico da due anni, che sono mutilati e invalidi e che non sono in possesso del titolo specifico; per loro solo si fa questa eccezione. S'intende, non sono tutti i maestri mutilati e invalidi, ma solo quelli — e sono pochi — che hanno avuto due anni di incarico.

Secondo me, dobbiamo approvare la legge così com'è.

GUI. Questa legge ha queste caratteristiche: è un concorso riservato agli incaricati, direttori didattici, e con una prova di esame diversa da quella normale. Queste sono le sue caratteristiche. In questo senso la Commissione ha già votato l'altra volta, e io non ho niente da dire contro tale principio. Ma debbo solo dire che questo criterio dobbiamo però tenerlo presente nell'elaborare la legge relativa agli emendamenti apportati dal Senato. E specie per quel terzo comma, per il quale, nonostante la buona volontà, non riesco veramente a capire cosa mai significhi. Mutilati e invalidi di guerra — si dice — sono ammessi al concorso anche se sprovvisti di laurea, purché abbiano conseguito in ciascuno dei sei anni di servizio la qualifica di « ottimo ». Quale servizio? È forse il servizio di maestro? Allora questi non sono degli incaricati. Qui, infatti, nel testo che ho sotto gli occhi, non è detto se si parla di incarico di maestro o di incaricati. Si dice solo: servizio. Ma, di maestro? Di incaricato? E, se di maestro, di ruolo?

I termini qui sono estremamente equivoci; l'equivoco è aggravato dal fatto che si parla della qualifica di ottimo che viene attribuita, al primo comma dell'articolo, al servizio di incaricato e non di maestro! Quindi è questo un ulteriore elemento di confusione. Effettivamente questo comma è stilato in un modo che non si capisce cosa voglia esattamente dire.

Ora, esaminiamo le diverse ipotesi: se si tratta di servizio di maestro, ciò significa che questi elementi sono ammessi al concorso speciale senza essere stati incaricati. E questo è contrario allo spirito della legge stessa, perché abbiamo fatto la legge proprio per un concorso di questi elementi. E, allora, in tal caso debbo dirmi contrario; se questo è l'unico significato non posso accettarlo, perché in questo concorso riservato agli incaricati non trovano posto gli altri. Comunque al riguardo i chiarimenti saranno sempre graditi. Ripeto, io non riesco a fissare bene il significato. Per quanto riguarda la questione della laurea, mi pare che qui le strade sono due: posso anche essere favorevole a tutte le lauree, però mi si deve togliere questo motivo di contraddizione: nel nostro ordinamento è stata creata una norma su una qualifica universitaria, il diploma cioè di vigilanza scolastica; abilitazione questa, cioè, per fare il direttore didattico. Questa è l'impostazione del nostro ordinamento.

Ora, noi abbiamo preso in considerazione tutta una serie di altre lauree. Questo mi sembra contraddittorio. Quindi, o manteniamo noi questo principio fermo — ed io accetterei che al massimo lo estendessimo a lauree analoghe, che abbiano cioè caratteristiche analoghe alla vigilanza, alla pedagogia, per esempio — o altrimenti non è possibile. Se, poi, noi vogliamo qui cambiare il regolamento vigente è un'altra cosa. E in tal caso, perché allora non ammettere anche l'ingegneria, la medicina, la matematica?

SAVIO EMANUELA. Le considerazioni che ha fatto l'onorevole Gui sul terzo comma, sulla confusa dizione di esso, hanno aumentato le mie perplessità sul riconoscimento degli anni di incarico. Non voglio tuttavia sollevare alcuna questione e mi rimetterò pertanto su questo punto alla Commissione. Però faccio presente: perché non ridurre a due gli anni di incarico per quei direttori che hanno conseguito la qualifica di « ottimo » ? Non vedo infatti il perché di questa disparità di trattamento. Io pertanto formulerei una proposta: ridurre a due gli anni di incarico per l'ammissione al concorso per quelli che abbiano ottenuto la qualifica di « ottimo » e richiedere tre anni per quelli che abbiano conseguito il « distinto ».

LOZZA. Ma, allora bisogna modificare il testo del Senato.

FABRIANI. Molte sono le considerazioni che sono state fatte. Ho l'impressione tuttavia e temo che in questa discussione si stia perdendo di vista che la nostra Commissione, almeno da parecchi anni a questa parte, ha una caratteristica veramente peculiare, vale a dire medica, « sanatoria ». Ora, qui si tratta appunto di una sanatoria: siamo ad un'ennesima sanatoria. Ed allora bisogna soltanto tener presente che qui si parla di un concorso riservato agli incaricati, come si diceva. Questi incaricati, le persone cui ci si riferisce, ci hanno resi consapevoli che si tratta di quelli che hanno partecipato ai concorsi e che sono stati bocciati. E quindi, ripeto, si tratta di una sanatoria. Praticamente è così. Ed allora ci sono altre due proposte di legge che riguardano i combattenti, invalidi di guerra e che possono trovare in questa proposta di legge una certa considerazione. Quindi io sarei favorevole alla laurea come tale, senza specificare, e sarei altresì favorevole a ridurre gli anni. Sarei favorevole agli invalidi e mutilati di guerra: solamente, osservo, il terzo comma non specifica bene se questi hanno avuto l'incarico o meno. Ma se vogliamo fare qui una sanatoria, bisognerebbe specificare nella legge che invalidi e mutilati di guerra hanno un particolare diritto.

PITZALIS. Premiare quelli che hanno reso all'amministrazione particolari servigi, è, in genere, lo scopo di un concorso riservato e speciale. Qui si richiedono sei anni di anzianità di ruolo e tre anni di incarico; mi sembrano invero ben pochi ! Certo, considerazioni di carattere generale possono qui essere avanzate o meno dagli altri colleghi, ma, a me, sembrano, ripeto, ben pochi per un'ammissione a concorso riservato e speciale. Riservato e speciale, è questo il concetto del provvedimento. Ma, se vogliamo superare lo scoglio, possiamo farlo, facendo in modo appunto che il concorso sia riservato a quegli tra gli insegnanti elementari che abbiano il possesso del titolo specifico, o titolo equipollente, meglio ancora direi assimilabile, e che abbiano nel contempo avuto incarichi della direzione didattica. Ed è evidente che il problema deve essere impostato e risolto esclusivamente e soltanto così, perché si vuole appunto premiare quelli che, forniti di questo titolo di studio, hanno prestato servizio e si sono resi benemeriti dell'amministrazione stessa. Ed è questo, indicato dalla legge, il naturale sbocco di carriera per tali elementi.

Gli uomini migliori — e, per me, non ci sarebbe nemmeno questione di avere una laurea ! — si esprimono per la didattica soltanto dalla categoria dei maestri. Che poi, ad un certo momento, ci sia un insegnante elementare, che, forse non contento della sua posizione di insegnante elementare, abbia conseguito la maturità classica e poi si sia magari specializzato in una disciplina diversa per tentare un'altra strada, vada anche a fare l'avvocato se ha creduto, attraverso questo titolo, di ottenere una via migliore. Ma non è in tale settore che si deve riconoscere a questi un diritto ad avere un trattamento preferenziale e speciale in ordine alle aspirazioni della categoria. Riguardo, poi, ai mutilati e invalidi di guerra si fa astrazione, mi pare, dal titolo di studio, cioè la laurea, e non si precisa se questi siano stati o meno incaricati della direzione. Ora, per conto mio, non farei mai astrazione dal titolo di studio, perché la legge dovrebbe esser sempre eguale per tutti e perché credo che questi elementi abbiano una quota di posti riservata. Ma, quel che non si precisa, è se costoro debbano o meno essere stati incaricati della direzione. Ora, per me, non vi è dubbio su questo punto e quindi penserei che sia necessario apportare alla legge quelle modificazioni che la rendano idonea per lo scopo per cui il Ministero della pubblica istruzione ha voluto che fosse fatta.

NATTA. Credo che, nonostante la migliore buona volontà, sarà difficile non emendare il testo del Senato. Questa è mia convinzione. E credo, soprattutto, per l'obiezione che riguarda il terzo comma. Concordo con il punto dal quale è partito l'onorevole Gui: quando abbiamo fatto questa legge ci siamo proposti di fare la legge stessa per i maestri che avevano incarico didattico. E la formulazione del Senato (io non so; i senatori dicono che non

hanno voluto allontanarsi dalla formulazione originaria della legge !) è invero poco chiara. Per me la modificazione comunque dovrebbe esserci e sarebbe semplice, aggiungendo mutilati e invalidi e stabilendo quindi che anche per questi concorrono le norme generali: sei anni di servizio e poi tre di incarico. Se dovessimo fare eccezione per il titolo la potremmo fare. Io non avrei obiezioni a tal proposito. E il terzo comma dovrebbe ridursi a questo: mutilati e invalidi di guerra sono ammessi al concorso anche se sforniti della laurea.

Però sarei contrario a che vi fosse un'interpretazione estensiva, cioè che i mutilati anche senza questo incarico potessero partecipare. La discussione quindi verte solamente sul fatto se sia chiaro o meno il testo del Senato. Meno chiare sono, invece, le parole per quel che riguarda il titolo di studio. Mi rendo perfettamente conto dell'eccezione sollevata dall'onorevole Gui e devo dire che potrei condividerla in pieno; si tratta tuttavia di stabilire se anche per questo particolare concorso riservato e speciale, come ha detto l'onorevole Pitzalis, noi dobbiamo — a mio giudizio — dire che vige il principio generale, vale a dire che occorra il titolo indispensabile della laurea in vigilanza scolastica o in pedagogia (io tuttavia includerei qui anche la laurea in filosofia), oppure adottiamo un criterio più largo per questo concorso circa il titolo. Ma, la mia preoccupazione è questa: affermare ora un criterio rigido è, in certo senso, in contrasto rispetto al punto di partenza dal quale ci siamo mossi, cioè di dare una possibilità a tutti coloro che hanno avuto incarichi. Non avrei obiezioni a che nei concorsi generali fosse affermato con estrema chiarezza il criterio dell'onorevole Gui, ma sarei perplesso in questo particolare caso.

GUI. Allora, per lo meno noi dovremmo essere tranquilli che non ci siano direttori didattici incaricati i quali posseggano una laurea in matematica, ecc.

NATTA. Il mio criterio sarebbe quello della maggiore estensione; cioè tutti coloro che sono in condizione di poter fruire del concorso perché incaricati, anche se hanno qualsiasi titolo, abbiano possibilità di farlo. In questo senso, cioè, seguirei un criterio logico o noi adottiamo quello che è il criterio rigido e escluderei tutti quelli senza laurea in vigilanza e pedagogia, o un altro, logicamente estensivo.

ERMINI. Mi riferisco brevemente al punto di vista dell'onorevole Gui circa la chiarezza. Egli dice: non è chiaro se il concorso è limitato a coloro che per un certo numero di anni hanno già fatto i direttori didattici. Mi sembra chiaro, guardando al primo comma. Per chi è aperto il concorso? Per coloro che hanno, per sei anni, insegnato, e, avendo per questi sei anni insegnato come maestri, hanno poi avuto l'incarico come direttori didattici per tre anni, o per due se ex combattenti. Questa è la condizione generale per tutti. Il concorso è aperto soltanto per questi. Poi, nel secondo comma, si passa al titolo di studio che debbono avere questi concorrenti. Debbono avere oltre gli anni di servizio, come si è detto, il possesso di una laurea. La eccezione è per i mutilati, che possono anche non avere la laurea, ma che debbono supplire a questa, diciamo pure dichiarazione ufficiale di non cultura, con una maggiore esperienza, cioè debbono aver esercitato l'insegnamento per sei anni con il conseguimento per questi anni della qualifica di « ottimo », mentre per gli altri questa qualifica non viene richiesta. Io il contrasto qui proprio non lo vedo. Mentre, per contro, la seconda osservazione fatta dall'onorevole Gui la condivido francamente in pieno. Insomma, si chiede una maggiore cultura. Ora, la scuola esige particolarmente cultura ed esperienza. Noi stiamo confondendo valori diversi. Si possono dare al mutilato alcune agevolazioni, ma non lo si può mettere, supponiamo in via di ultima ipotesi, ad insegnare se non ha cultura. Quindi esperienza e cultura debbono andare di pari passo. Io dico, quindi, che, nella scuola, una persona mutilata, se non ha la cultura, non può essere maestro e professore.

Pur avendo il maggior rispetto e cercando di far sì che lo Stato venga sempre incontro ai mutilati e invalidi, bisogna impedire in ogni caso che si faccia questa deroga; si aiutino sì, ma sempre in modo che non si danneggino gli interessi della scuola e quindi dei cittadini. Pertanto il fare a meno della laurea, come giustamente dice l'onorevole Gui, mi sembra un po' troppo. La cosa, circa il secondo comma relativamente alle singole lauree, può essere invece discutibile. Però bisogna assolutamente distinguere, per esempio, circa la cultura che abbia rapporto con la scuola; si tratta sempre di studi morali. Se vogliamo limitarci alle due lauree specifiche io sono senz'altro favorevole; ma non arriviamo alle altre lauree, come medicina, agraria, ecc. che non hanno alcun logico riferimento.

DI GIACOMO. È chiaro che si tratta di concorso riservato, perché lo si dice nel primo comma: « riservato agli insegnanti elementari i quali, avendo prestato, ecc. ». È quindi

chiaro che, quando si parla di sei anni, ci si riferisce al servizio di maestro. Potrebbe sorgere un dubbio soltanto per i mutilati e invalidi. Insomma, il vantaggio che ha voluto la legge per i mutilati è quello di prescindere dal titolo di studio; e però un dubbio potrebbe sorgere su quanto ella, signor Presidente, ha prima qui accennato. Qui, quando si parla di mutilati e invalidi, si inserisce la categoria come una categoria di maggior riguardo nell'ambito di quella, più ampia, degli ex combattenti. Ora, se tutti gli invalidi e mutilati sono ex combattenti sta bene, altrimenti occorre una modifica, perché diversamente per gli ex combattenti si chiederebbero due anni. Ma, se ci sono mutilati che non sono ex combattenti, allora io credo che bisogna specificare. Forse l'onorevole De Totto ci potrà dire se tutti gli invalidi di guerra sono ex combattenti.

PRESIDENTE. La categoria mi ha fatto notare che nella qualifica di ex combattenti non rientrano tutti.

DE TOTTO. Debbo dare un chiarimento: uno che è stato mutilato di guerra della guerra d'Africa o della guerra 1940-43 e che poi sia stato nella repubblica sociale italiana, non essendo riconosciuto mutilato, risulta mutilato senza essere combattente. Non ha cioè quest'ultima qualifica. È un'assurdità, ma è così.

DI GIACOMO. Vorrei aggiungere un'altra cosa soltanto. Se questo provvedimento dovesse tornare al Senato per qualche modifica, io penso che sarebbe opportuno in tal caso colmare un'altra lacuna. In genere quando si fa una legge di concorso speciale per esami e per titoli, si cerca pure, anche per togliere l'esecutivo dalla preoccupazione, di specificare il punteggio dei titoli. Perché allora, qui, non è specificato chi abbia esercitato per 8 o per 3 anni?

PRESIDENTE. Faccio presente che noi stiamo esagerando in generale nell'espletamento della nostra azione legislativa, invadendo la sfera di competenza riservata all'esecutivo. Dovremmo cercare di non invadere quest'altro campo.

NICOSIA. Ricordo qui alla Commissione che questo disegno di legge ha origine, se non mi sbaglio, da un decreto che nell'aprile del 1955 rientrava nella legge delega. Me ne sono interessato un anno fa, quando chiesi, con interrogazione all'onorevole Ministro della pubblica istruzione, cosa si faceva di questo concorso. Egli rispose che una questione con la Corte dei conti aveva rimandato la cosa, comunque assicurava che avrebbe emesso il decreto-legge relativo. Poi, finalmente, in dicembre, un anno fa, si stabilì che si doveva fare il disegno di legge che noi abbiamo approvato e che poi è andato al Senato, ritornando quindi a noi. Ed io temo che tutto questo avvenga ancora, richiedendo molto altro tempo. Pertanto io farei questa raccomandazione: o torniamo al sostanziale progetto di origine in maniera definitiva oppure accettiamo il testo che ci viene proposto.

PRESIDENTE. Non credo che i termini del dilemma reggano.

NICOSIA. Onorevole Presidente, ho soltanto una preoccupazione, e cioè che effettivamente, per quanto riguarda i mutilati e invalidi ex combattenti, non si arrivi, ad un certo punto, che, coloro che hanno veramente il diritto ai posti, non ci saranno più a concorrere. Ricorderò qui che questo bando di concorso è ora per 350 posti, ma gli interessati chiedevano 450 posti. Faccio presente che avendo inserito pure i mutilati e invalidi, con tutto il rispetto che abbiamo per essi, abbiamo in tal modo ristretto i posti per quelli che da un anno e mezzo a questa parte lottano per avere questo bando di concorso. Comunque, questa è una semplice raccomandazione alla Commissione a far presto, perché veramente la categoria attende.

BADALONI MARIA, *Relatore*. È da tener presente che tutti i maestri di ruolo possono partecipare ad un concorso direttivo, abbiano o non abbiano la laurea, abbiano o non abbiano altri requisiti. Questo è da tener presente, perché noi non dobbiamo dare l'impressione che si voglia in qualche modo precludere eventuali possibilità a qualcuno. Quindi, ripeto, qualunque maestro con dodici anni di servizio in ruolo può accedere al concorso per esami, scritti e orali, e per titoli. Attualmente vi è un concorso i cui esami scritti si terranno ai primi di gennaio. A questo hanno fatto domanda di partecipare i maestri con dodici anni di servizio e, sempre con dodici anni di servizio, anche i mutilati e invalidi. Ed è un concorso regolare. Quando noi abbiamo preso in esame la riserva del concorso o la specialità del concorso, lo abbiamo legato assolutamente al possesso del titolo superiore. Per questa ragione, non possiamo ammettere a questo concorso speciale maestri non forniti di laurea o titolo specifico, perché abbiamo dato la compensazione delle limitate prove di esame. Nemmeno se sono mutilati o invalidi si può derogare, perché la facilitazione che li concerne è legata al possesso del titolo. E, d'altra parte, è da tener presente la disparità che si verrebbe altrimenti a creare, perché at-

tualmente i mutilati ed invalidi che si sottopongono all'esame scritto e orale devono avere 12 anni, se non forniti di laurea; a questo concorso speciale, agevolandoli, noi togliamo il possesso di laurea e i mutilati e invalidi d'altra parte vengono trattati in modo del tutto particolare. E, per la prima ragione e per la questione di quell'ingiustizia che noi faremmo agli stessi invalidi e mutilati in generale, io propongo che le facilitazioni, se si devono fare, si facciano per tutti, in sede generale, quando siamo garantiti dall'esame scritto per la mancanza del possesso della laurea.

Io mantengo la proposta di soppressione del terzo comma.

Per quanto riguarda i dubbi espressi dall'onorevole Gui, che cioè questi non dovessero essere degli incaricati, non lo credo. I senatori mi hanno assicurato che essi intendevano che fossero degli incaricati.

Per quanto riguarda la questione delle lauree, sono contraria al principio dell'ammissione di qualsiasi laurea. Così non togliamo nulla a nessuno, in quanto il maestro, come tale e non come laureato, può dar sempre il concorso dopo 12 anni di servizio. Anche i laureati in scienze politiche e sociali, anche quelli in medicina, e così via. Si dice: ma questi avevano l'incarico ! Ma anche i maestri senza nessuna laurea ed incaricati non li abbiamo ammessi a questo concorso, perché abbiamo chiesto loro qualcosa di più. E poi debbo dire qui, per esperienza pratica, che, è vero, onorevole Colasanto, che i maestri ad un certo punto hanno preso il primo posto che ad essi si presentava, ma è anche vero che chi si è laureato in giurisprudenza e in altre scienze, non è solo per ciò dei migliori. Questo glielo posso naturalmente garantire, perché, senza voler attribuire a questi colleghi nessuna qualifica, devo dire che sono proprio quelli che falliscono e poi rimangono nella scuola elementare.

D'altra parte non chiudiamo nessuna strada, perché, dopo 12 anni di servizio, essi possono partecipare al concorso generale presentando la laurea come titolo di cultura, titolo che ha un peso specifico di due o tre punti, i quali spesso mettono il concorrente in condizione di superare gli altri.

Per questi motivi io mantengo l'emendamento, accettando la riduzione di due anni per gli ex combattenti, mutilati ed invalidi.

Infine debbo ricordare a me stessa e agli onorevoli colleghi che il maestro può presentarsi solamente due volte per il concorso direttivo e dopo la seconda bocciatura non può ripresentarsi. Ora ci sono molti incaricati che hanno già affrontato due volte il concorso e non possono ripeterlo. Potranno però far domanda per essere ammessi al concorso generale che contribuirà a legalizzare molte situazioni di fatto.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi limito ai due emendamenti apportati dal Senato, perché per quanto la discussione abiba spaziato ampiamente, le deliberazioni della Commissione debbono riferirsi ai soli punti emendati.

E veniamo al primo punto, relativo alla estensione della laurea. Al Senato c'è stata ampia discussione in proposito e ad un certo punto si è manifestata la tendenza ad ampliare. Quello che ha fatto più effetto è stata l'osservazione che la laurea in giurisprudenza dà diritto a posti più elevati rispetto agli altri. Nessuno al Senato ha fatto presente che diverse erano le funzioni dell'ispettore e del direttore didattico, e riconosco che le osservazioni fatte qui dal relatore hanno un notevole peso e possono quindi essere tenute in considerazione.

Il secondo punto, invece, è il più semplice e più chiaro e su di esso il parere del Governo fu esplicitamente e ripetutamente ribadito in senso negativo, proprio per la considerazione che qui si tratta di concorso speciale, e che il concorso speciale è formulato in modo che le due prove scritte si riducono ad una sola, perché una è di fatto sostituita dal titolo che si richiede, sì che ne risulti un certo equilibrio ed il concorso si riduca ad una prova semplificata per persone che hanno dato dimostrazione di saper reggere lodevolmente una direzione didattica, e che oramai possono trovare una certa difficoltà ad affrontare le prove regolamentari. In considerazione della esenzione da una delle prove veniva richiesto il titolo accademico.

Ora il terzo comma praticamente esce da questo equilibrio ed introduce un fattore che non si giustifica più nello spirito di impostazione della legge.

Io sarei pertanto d'accordo con la Commissione se essa venisse nella determinazione di abolirlo.

Concordo sulla opportunità che siano riconosciuti i meriti dei mutilati, ma, quando si tratta di passare dal semplice posto nella scuola a funzioni direttive, si esige evidentemente una selezione che mi pare debba essere fatta in base ai titoli che possono conferire ad un maestro titolo idoneo per sorvegliare e giudicare i suoi colleghi. Penso che renderemmo un cattivo servizio agli stessi mutilati

mettendoli con condizione di esercitare un compito per il quale non abbiano titolo e capacità.

Concludendo, mi rimetto alle decisioni della Commissione per quanto riguarda il primo emendamento. Per il secondo chiedo che la Commissione voglia approvare la soppressione del terzo comma.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura nel testo modificato dal Senato.

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari i quali, avendo prestato 6 anni di servizio di ruolo, abbiano esercitato ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, alla data del 30 settembre antecedente a quella del relativo bando di concorso, l'incarico effettivo di direttore didattico, con qualifica di « ottimo » o « distinto », per almeno tre anni scolastici, anche se non consecutivi, o per almeno due se si tratta di ex combattenti.

Per partecipare al concorso speciale gli insegnanti elementari dovranno essere altresì forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero, ovvero di laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere o filosofia, ovvero di diplomi in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciati dai soppressi Istituti superiori di magistero, ovvero di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono ammessi al concorso anche se sforniti del diploma di vigilanza scolastica o della laurea, purché abbiano conseguito in ciascuno dei sei anni di servizio la qualifica di « ottimo ».

Gli esami del concorso constano di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di legislazione sull'istruzione elementare, e di un colloquio il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico.

Faccio osservare che per ragioni di coordinamento con il terzo comma,al primo comma dopo le parole: « ex combattenti », dovranno essere aggiunte le parole. « mutilati e invalidi di guerra ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Al secondo comma vi è un emendamento soppressivo delle parole. « ovvero di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali », presentato dal relatore onorevole Maria Badaloni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al terzo comma sono stati presentati un emendamento soppressivo dal relatore ed il seguente emendamento aggiuntivo dall'onorevole Colasanto:

« Gli stessi mutilati ed invalidi di guerra, se forniti di laurea sono ammessi al concorso anche senza aver ricoperto l'incarico di direttore didattico, purché abbiano prestato sei anni di servizio di ruolo con qualifica di ottimo ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del terzo comma.

(*È approvato*).

L'emendamento Colasanto rimane, pertanto, precluso.

Conseguentemente l'articolo unico del disegno di legge risulta così modificato.

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari i quali, avendo prestato 6 anni di servizio di ruolo, abbiano esercitato ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, alla data del 30 settembre antecedente a quella del relativo bando di concorso, l'incarico effettivo di direttore didattico, con qualifica di « ottimo » o « distinto », per almeno tre anni scolastici, anche se non consecutivi, e per almeno due se si tratta di ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra.

Per partecipare al concorso speciale gli insegnanti elementari dovranno essere altresì forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero, ovvero di laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere o filosofia, ovvero di diplomi in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciati dai soppressi Istituti superiori di magistero.

Gli esami del concorso constano di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di legislazione sull'istruzione elementare, e di un colloquio il cui programma è

quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente ordine del giorno, firmato dagli onorevoli Sciorilli Borrelli, Lozza, Natta e De Lauro Matera Anna:

« La VI Commissione permanente della Camera dei Deputati, riunita in sede legislativa, in occasione della discussione ed approvazione del disegno di legge n. 2368-B, impegna il Governo ad emanare, entro due mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, il decreto per il bando di concorso speciale per esami e per titoli ai posti di direttore didattico in prova ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatori RUSSO SALVATORE ed altri: « Nuove norme per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2353):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova » (*Modificato dalla VI Commissione del Senato*) (2368-B):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione

Baccelli, Badaloni Maria, Barbieri Orazio, Buzzi, Caronia, Cavallotti, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, De Totto, Del Vecchio Guelfi Ada, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Gui, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Montanari, Natta, Nicosia, Perdonà, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Vischia.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI